

Spett.le  
**BORGHI FABRIZIO**  
Via Austria 10  
42123 Reggio Emilia

**RICHIESTA DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SORGENTI GEA.NET**

(indicare Pro o Web)

L'azienda \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, di seguito azienda utente, in possesso dei sorgenti del software in oggetto, richiede di ricevere gli aggiornamenti e garantire la necessaria assistenza alle seguenti condizioni :

1. Il presente accordo, vincolante per l'azienda utente sin dal momento della sua firma in calce, avrà validità per Fabrizio Borghi solo dopo espressa comunicazione di accettazione da parte di questi o semplicemente con la fatturazione del servizio. In caso di mancata accettazione entro 30 giorni dalla firma, la somma anticipata verrà restituita senza diritto ad alcuna penale a qualsiasi titolo richiesta.
2. Fabrizio Borghi fornirà adeguata assistenza e consulenza telefonica ed elettronica (via e-mail) riguardanti modalità funzionali del software e renderà disponibili i codici sorgenti aggiornati dei moduli base e degli add-in precedentemente forniti ma solo in caso di continuità del presente accordo. Ovvero in caso di cessazione o sospensione, alla ripresa si perderà il diritto all'aggiornamento dei sorgenti fermo restando il diritto ad usufruire di tutti gli altri servizi, inclusa l'assistenza tecnica per sviluppatori. L'invio del codice sorgente di Gea.Net avverrà via posta elettronica o altro mezzo entro tre mesi dal rilascio di ogni nuova versione. Per nuove versioni si intendono solo quelle pubblicate sul sito [www.geanetweb.com](http://www.geanetweb.com) o su altro sito di riferimento in futuro indicato. Fabrizio Borghi non assume alcuna responsabilità verso l'azienda utente o verso terzi per eventuali danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'uso del software fornito, anche nel caso di difetti, vizi o malfunzionamenti dei programmi. Ci impegniamo ad accettare tale principio tenendo Fabrizio Borghi indenne da ogni pretesa, onere ed azione. Anche nel caso in cui venissero ravvisati gli estremi di dolo o colpa grave l'eventuale risarcimento sarà convenuto entro 1/3 del prezzo del presente accordo.
3. L'azienda utente si impegna per tutta la durata del presente accordo e per i cinque anni successivi a non creare un software che possa entrare in diretta concorrenza con Gea.Net, ovvero un software gestionale con diffusione nazionale. Ha il diritto di creare un software in tutto simile a Gea.Net, a modificarne il nome, ad apportare modifiche. Qualora il software venisse rinominato o rimarchiato il nuovo nome o il nuovo marchio dovrà riportare la scritta "Derivato da Gea.Net". Potrà utilizzarlo per uso proprio o, in alternativa, potrà ridistribuire il software a terzi esclusivamente nella propria zona operativa (regione della sede amministrativa) e solamente in formato eseguibile, ovvero non potranno per alcun motivo essere rilasciati i codici sorgenti. Potrà rilasciarlo esclusivamente con licenza commerciale, ovvero non potrà rilasciarlo con licenza BSD o altre licenze open source. Per ogni rilascio del software in formato eseguibile o di servizi ad esso associati in violazione dei punti precedenti, potrà essere richiesto a titolo di risarcimento il quintuplo del valore dell'assistenza annuale dedicata agli sviluppatori come definito al punto 5.
4. L'azienda utente si impegna dalla data odierna e per i dieci anni successivi a non divulgare i codici sorgenti a terzi, estendendo tale obbligo anche ai propri dipendenti e collaboratori. Si impegna altresì per la stessa durata a non divulgare notizie o informazioni sensibili di cui dovesse venire a conoscenza (compresi codici di attivazione o password) relative all'infrastruttura dei servizi e dei software Gea.Net. Per ogni violazione accertata potrà essere richiesto a titolo di risarcimento il quintuplo del valore del codice sorgente oggetto di illecita divulgazione, come da importo riportato in fattura o sul sito [www.fborghi.it](http://www.fborghi.it). Qualora fossero stati divulgati codici sorgenti resi disponibili gratuitamente da Fabrizio Borghi o fossero state diffuse informazioni sensibili, il risarcimento sarà di almeno il quintuplo del valore dell'assistenza annuale dedicata agli sviluppatori come definito al punto 5. A maggior ragione è vietata la cessione, a qualsiasi titolo, ad aziende o professionisti operanti nel settore informatico, nel qual caso il risarcimento richiesto potrà essere dieci volte il valore del software o del servizio.
5. Al fine del calcolo delle penali per eventuali violazioni di cui ai punti 3 e 4 si conviene che il valore dell'assistenza annuale dedicata agli sviluppatori (Premium Pack DEV) è attualmente di 1.500 Euro ma potrebbe subire aumenti in base all'indice ISTAT per cui il valore di riferimento sarà quello indicato sul sito [www.fborghi.it](http://www.fborghi.it) al momento della violazione.
6. L'azienda utente avrà la piena proprietà solamente delle modifiche al software apportate autonomamente. La proprietà dei sorgenti originali rimarrà di Fabrizio Borghi.
7. L'azienda utente avrà diritto ad uno sconto del 20% (ventipercento) sui servizi di assistenza disponibili sul sito [www.fborghi.it](http://www.fborghi.it) e che non sono oggetto del presente accordo. Lo sconto non si applica ad attività promozionali.
8. Entro tre mesi dal rilascio di ogni nuova versione di Gea.Net, se necessario Fabrizio Borghi si impegna ad organizzare presso la propria sede o da remoto via Skype, almeno 2 ore di formazione riguardante le nuove funzionalità operative del software.
9. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra intesa intervenuta tra Fabrizio Borghi e l'azienda utente in merito allo stesso oggetto e costituisce manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.
10. Il presente accordo decorre dalla data odierna, ha validità fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato con validità annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) salvo disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'importo pattuito è di Euro \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) + I.V.A e potrebbe subire annualmente variazioni in virtù delle esigenze specifiche dell'azienda utente e in relazione alle variazioni ISTAT. Ogni variazione dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della data di scadenza e si intenderà tacitamente accettata salvo disdetta del presente accordo. L'azienda utente dovrà eseguire il pagamento a mezzo bonifico bancario entro il 10 gennaio di ogni anno. Il ritardato pagamento potrà essere causa di sospensione o interruzione della assistenza. In caso di ripresa non verrà effettuato alcuno storno.
11. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Reggio Emilia, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Vi autorizziamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali.

Reggio Emilia, data .....

TIMBRO E FIRMA DELL'UTENTE

.....

Si approvano espressamente le clausole n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.

TIMBRO E FIRMA DELL'UTENTE

.....